



**COMUNE DI GENOVA**

**AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO**

**DIREZIONE WELFARE TERRITORIALI**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NEL 2024 ATTIVITÀ DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER AGEVOLARE LA FREQUENZA ALLE STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833), ALLE STRUTTURE SOCIORIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 8 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E LEGGE REGIONE LIGURIA 12 APRILE 1994 N. 19) E AI CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del bando**

Costituisce oggetto del presente bando l'assegnazione di contributi finalizzati ad iniziative di interesse pubblico, ai sensi della disciplina regolamentare approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, ad oggetto "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune", come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021, nonché della deliberazione di Giunta Comunale del 31 marzo 2011 n. 94 ad oggetto "Linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale n. 90/2010".

Nello specifico del presente bando il Comune offre un sostegno economico a soggetti che abbiano realizzato, nell'anno 2024, attività che prevedono il servizio di trasporto destinato a persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità residenti sul territorio del Comune di Genova che frequentano le strutture riabilitative semiresidenziali (ex art. 26 L. 833/1978), le strutture socio-riabilitative semiresidenziali (ex art. 8 L. 104/1992 e Legge Regione Liguria 19/1994) e i centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati ubicati sul territorio del Comune di Genova.

Il presente bando non riconosce contributi finalizzati alle attività di formazione professionale o di integrazione nel lavoro.

## **Articolo 2**

### **Attività per le quali si può richiedere un contributo**

Le richieste di contributo dovranno riguardare attività di trasporto e accompagnamento a sostegno di persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità fisica di età compresa tra i 18 e i 64 anni che frequentano le strutture indicate all'articolo 1.

La Civica Amministrazione intende sostenere le richieste che abbiano promosso un servizio di trasporto e accompagnamento, anche collettivo, ad integrazione dell'offerta di servizi già fornita dalla stessa; pertanto tali attività devono aver conseguentemente ampliato il numero di beneficiari rispetto agli utenti già fruitori del servizio.

## **Articolo 3**

### **Importo**

L'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione per il sostegno delle attività di cui al presente bando, realizzate nel territorio comunale nel corso del 2024, è pari a un totale di euro 140.000,00.

Il contributo erogabile a ciascun richiedente non potrà superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e sarà condizionato dal numero delle richieste presentate e considerate valide.

Ad uno stesso soggetto che presenta una o più richieste di contributo non potrà essere assegnato un contributo superiore ad euro 130.000,00.

Nel caso in cui l'entità del finanziamento non sia sufficiente alla copertura di tutte le richieste accolte, a ciascun richiedente sarà riconosciuto un contributo inferiore rispetto al massimo erogabile. Tale riduzione sarà calcolata in eguale percentuale per tutti i soggetti ammessi al contributo.

Nel caso in cui le richieste accolte non esauriscano l'intero importo messo a disposizione per i contributi di questo bando, qualora necessario, il Comune utilizzerà detti residui per l'erogazione dei contributi attinenti ad altro ambito di contribuzione.

#### **Articolo 4** **Periodo di svolgimento delle attività**

Il contributo è riconosciuto per attività di cui all'art. 2 del presente bando realizzate nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2024.

#### **Articolo 5** **Soggetti ammissibili**

Il presente bando è rivolto ai seguenti operatori:

- di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della Delibera di Consiglio Comunale n. 90/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021 ovvero:

- lett. a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune di Genova;
- lett. b) comitati, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune di Genova o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che, pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;
- di cui all'art. 4 della legge Regione Liguria 6/12/2012 n. 42 operanti nella realtà sociale genovese, iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento o al registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017.

Tali soggetti devono possedere, all'atto di presentazione della richiesta di contributo e, comunque, per tutta la durata delle attività, i seguenti requisiti:

- a) avere realizzato attività di trasporto destinata a persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità fisica da almeno 18 mesi;
- b) essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale impiegato nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 comma 1 lettera e) del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021.

#### **Articolo 6** **Modalità di presentazione della richiesta di contributo**

Le richieste dovranno pervenire tramite mail ai seguenti indirizzi: [dpsdisabilita.comge@postecert.it](mailto:dpsdisabilita.comge@postecert.it) e [gestionedisabilita@comune.genova.it](mailto:gestionedisabilita@comune.genova.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2024, termine oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione.

Come oggetto della PEC, dovranno essere apposte le seguenti diciture:

- **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NEL 2024 ATTIVITÀ DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER AGEVOLARE LA FREQUENZA ALLE STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833), ALLE STRUTTURE SOCIORABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 8 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E LEGGE REGIONE LIGURIA 12 APRILE 1994 N. 19) E AI CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE;**
- la denominazione dell'Ente/soggetto richiedente;

I soggetti richiedenti dovranno presentare:

1. **Manifestazione di interesse (allegato 3.1);**
2. **Dichiarazioni requisiti di ordine generale (allegati 3.2 e 3.2 bis);**
3. **Relazione illustrativa** delle attività realizzate nell'anno 2024 attraverso una breve descrizione e una puntuale quantificazione delle stesse – massimo 4 pagine – con gli elementi di cui all'art. 7 del presente bando (**allegato 3.3**) corredata da scheda descrittiva;
4. **Scheda finanziaria:** prospetto riepilogativo delle spese relative all'anno 2024 effettivamente sostenute, ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 10, riportate per l'intero importo, nonché delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici, di soggetti privati e di singoli fruitori del servizio (**allegato 3.4**).

**Ai fini dell'erogazione del contributo, si consente ai soggetti richiedenti di integrare l'allegato 3.4 entro il 31 gennaio 2025 presentando ulteriori pezze giustificative non ancora disponibili alla data di scadenza del bando;**

5. **Scheda riepilogativa:** compilazione delle colonne evidenziate in verde della scheda di sintesi relativa ai dati ritenuti significativi dal Comune e che andranno a determinare il punteggio per l'assegnazione del contributo (**allegato 3.5**);
6. **Scheda dettaglio spese sostenute** corredata dalle pezze giustificative (**allegato 3.6**).

Tutti i documenti sopra indicati devono pervenire debitamente compilati, datati, timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore.

**Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.**

## **Articolo 7**

### **Descrizione delle attività realizzate**

La relazione illustrativa a sostegno delle attività di cui al precedente art. 6, punto 3, del presente bando dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) destinatari degli interventi di trasporto e accompagnamento: numero delle persone trasportate nell'anno 2024;
- b) elenco numerico dei partecipanti, senza iniziali del nome e del cognome, ma con la sola indicazione dell'età e della residenza nel Comune di Genova; indicazione del soggetto segnalante; modalità di

ammissione e dimissioni e relative motivazioni; organizzazione del servizio di trasporto (es.: andata e ritorno per 3 giorni settimanali).

Il Comune si riserva la facoltà, per effettuare i controlli che riterrà opportuni, di richiedere, anche in una fase successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, i dati anagrafici completi delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi di cui al presente bando. Tali dati, come definiti all'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano di consenso;

- c) tipologia di strutture frequentate di cui all'articolo 1 del presente bando;
- d) modalità di organizzazione delle attività e dei servizi (cadenza della programmazione, figure professionali coinvolte, turni personale);
- e) numero e professionalità del personale impiegato ed eventuale presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, con funzioni di aiuto per la salita e la discesa dal mezzo e/o vigilanza durante le attività di trasporto ed accompagnamento;
- f) elenco dei mezzi utilizzati con indicazione della tipologia, targa e dotazioni (es.: se attrezzati di pedana, climatizzatore), capienza di posti a sedere, tipo di alimentazione; i mezzi utilizzati devono essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione;
- g) quota mensile di partecipazione a carico dei singoli fruitori del servizio;
- h) modalità di collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di competenza e con i servizi territoriali della ASL 3 e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio;
- i) modalità di coinvolgimento delle famiglie e caregiver;
- j) eventuali rapporti di collaborazione con altri Enti per l'utilizzo di mezzi necessari a svolgere l'attività di cui al presente bando.

## **Articolo 8 Criteri di valutazione**

Le richieste pervenute, corredate di tutta la documentazione prevista, verranno esaminate secondo i criteri specificati nell'allegato 3.5.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; saranno ammesse al contributo le richieste che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti. Il contributo sarà riconosciuto nei limiti dell'importo massimo complessivamente disponibile di cui all'articolo 3.

## **Articolo 9 Valutazione delle richieste**

Le domande di contributo pervenute, corredate di tutta la documentazione richiesta e complete in ogni loro parte, saranno valutate dall'Unità Operativa Disabilità della Direzione Welfare Territoriali.

L'ufficio utilizzerà, per la valutazione delle richieste, la tabella di cui all'allegato 3.5 del presente bando e attribuirà il relativo punteggio.

Non saranno valutate le domande di erogazione di contributo qualora le attività svolte non siano coerenti con quanto previsto dal presente bando o siano presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5.

**Le domande di erogazione dei contributi potranno essere soggette a richiesta di integrazione e/o chiarimenti o di rigetto ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.**

## **Articolo 10 Spese ammissibili**

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa, purché specificatamente sostenute per l'attività di trasporto (le voci tra parentesi sono a titolo esemplificativo):

- a) costi relativi alla manodopera sostenuti per operatori e per il coordinamento con specifica indicazione della percentuale, rispetto alle ore complessive del contratto di lavoro, dedicata alle attività oggetto del presente bando.

È necessario indicare per ogni lavoratore il CCNL applicato, il ruolo, il livello, il tipo di contratto (TP/PT e TI/TD), l'orario settimanale, la percentuale dedicata all'attività e lo stipendio mensile lordo evidenziando nel documento presentato la cifra sulla quale sono stati fatti i calcoli di imputazione della spesa.

Relativamente ai volontari saranno ammesse solo le spese documentate e per un massimo di euro 150,00 al mese (media di euro 5,00 al giorno);

- b) acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica (mezzi, computer, fotocopiatrici, altre strumentazioni). Deve essere dichiarato che le strumentazioni indicate sono state utilizzate per le attività in oggetto e in che percentuale rispetto ai costi indicati;
- c) costi assicurativi per persone e cose inerenti alle attività svolte.

Il bollo auto non è una spesa ammissibile;

- d) costi di carburante;
- e) costi di manutenzione ordinaria dei mezzi. (non sono ammesse le spese per le manutenzioni straordinarie – vengono riconosciuti i costi di installazione della pedana con sollevatore all'interno dei veicoli);
- f) spese di pulizia e/o sanificazione legate alla emergenza Covid-19 e/o da qualsiasi altra emergenza che possa sopraggiungere.

Le spese dovranno essere rendicontate utilizzando l'allegato 3.6 al quale dovranno essere allegate le pezze giustificative di tutte le spese dichiarate, chiare e leggibili, dove su ognuna dovranno essere evidenziati gli importi delle spese sostenute e i periodi di riferimento.

Non saranno ammesse al finanziamento spese non direttamente riconducibili alla gestione delle strutture, spese non dettagliate come indicato nel presente articolo e spese rendicontate su pezze giustificative non leggibili.

## **Articolo 11 Erogazione del contributo**

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranche, nei limiti dell'importo rendicontato ed effettivamente riconosciuto secondo quanto indicato nell'allegato 3.7.

## **Articolo 12 Obblighi del beneficiario**

Il Soggetto beneficiario del contributo:

- si impegna ad accettare le condizioni di cui al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021;
- si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e dei relativi allegati a corredo;
- dichiara di aver realizzato le attività indicate nel rispetto della normativa vigente;
- dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile relativamente al personale anche volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;
- si impegna a pubblicizzare l'erogazione del contributo da parte del Comune di Genova tramite l'affissione di una targa che riporti la menzione e il logo dell'Ente su tutti gli eventuali strumenti divulgativi delle attività (brochure, sito, social network).

Nel primario interesse della tutela delle persone con disabilità e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il soggetto beneficiario del contributo valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano nelle strutture a contatto con le persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta.

### **Art. 13**

#### **Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati**

Il Comune può verificare che le attività e le iniziative realizzate e dichiarate siano state svolte nel rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 12.

### **Art. 14**

#### **Condizioni generali di concessione dei benefici**

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 commi 1 e 2 del “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021:

- a) il Comune in ogni caso resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi;
- b) il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione delle iniziative finanziate.